

Oggetto: Regolamento "Regole Dell'aria Italia" Ed. 4 Rev. 3 - Provvedimento d'urgenza per la modifica del punto RAIT.3112 a) "Operazioni speciali: Lotta contro gli incendi"

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e, in particolare, l'art. 4, comma 5 che prevede che il Direttore Generale adotti, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13 del 19 gennaio 2015 di approvazione del Nuovo Statuto dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile;
- Visto l'art.2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 che attribuisce all'ENAC funzioni di regolazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione e di coordinamento e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Visto l'art. 687 del Codice della Navigazione, secondo cui l'ENAC agisce come unica Autorità aeronautica nel settore dell'aviazione civile;
- Vista la nota ENAC-VDG-21/05/2024-0073035-P
- Visto il Regolamento "Regole Dell'aria Italia" Ed. 4 Rev. 3 del 24/03/2025, approvato con Deliberazione n. 18 del 2025 del CdA del 24 marzo 2025;
- Preso atto che il predetto Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 15 aprile 2025 e che l'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 7 è fissata al 1° maggio 2025;
- Considerata l'esperienza maturata in occasione di recenti incendi nelle vicinanze di aeroporti, che hanno evidenziato una non univoca applicazione della norma e generato limitazioni operative sugli aeroporti interessati non proporzionate agli eventi;
- Considerato l'avvicinarsi della stagione estiva;

Sentito il Presidente,

DISPONE

D'URGENZA L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

1. Il punto RAIT.3112 a) "Operazioni speciali: Lotta contro gli incendi" è così modificato:

RAIT.3112 Operazioni speciali

In riferimento all'Articolo 4, "Deroghe per operazioni speciali" del Regolamento di Esecuzione 923/2012, si applica quanto segue:

a) Lotta contro gli incendi. In caso di incendi:

1. Agli aeromobili non impegnati nelle operazioni di spegnimento si applicano le seguenti restrizioni:

a. non sorvolare l'area del fuoco

b. esercitare la massima cautela quando in volo in prossimità della stessa, anche in considerazione del possibile intervento di mezzi aerei antincendio;

c. quando è preannunciata o attiva un'operazione di spegnimento con mezzi aerei, allo scopo di non interferire con eventuali aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso:

(i) è proibito volare nelle zone identificate dalle amministrazioni responsabili della lotta agli incendi e notificate dall'Autorità competente;

(ii) in assenza di provvedimenti di cui al precedente punto (i) è proibito volare;

A. entro spazi aerei controllati, e in assenza di comunicazioni specifiche sull'area interessata dalle operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei impegnati, al di sotto 760 M (2500 ft) AGL, all'interno di un'area che assicuri una distanza orizzontale di 4 KM (2 NM) dal fuoco;

B. al di fuori di spazi aerei controllati, al di sotto di 900 M (3000 ft) AGL, all'interno di un'area di 9 KM (5 NM) dal fuoco.

(iii) Tempestivi aggiornamenti riguardo le zone e le aree identificate ai punti precedenti (i) e (ii), possono essere diffusi sulle frequenze terra / bordo / terra.

2. *Gli aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento:*

a. non sono soggetti alle restrizioni e alle norme di cui ai punti precedenti;

b. informano l'ente ATS dell'area interessata dalle operazioni di spegnimento;

c. informano l'ente ATS dell'area interessata dell'avvenuta conclusione delle operazioni di spegnimento.

3. *L'ente ATS interessato dalle operazioni di spegnimento:*

- a. *fornisce i servizi di traffico aereo agli aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento in accordo al RAIT.7010, eccetto nell'area di spegnimento, dove fornisce per quanto possibile, i soli servizi informazioni volo e allarme;*
- b. *fornisce i servizi di traffico aereo agli altri voli GAT, per quanto possibile, in funzione delle informazioni possedute relativamente all'attività antincendio, delle quali non garantisce la completezza.*

2. Il presente Provvedimento sarà portato in ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC.

Il Direttore Generale f.f.

Ing. Fabio Nicolai

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)